



**Settore V- Corpo di Polizia Locale / Protezione Civile**

Prot. Gen. n.

**ORDINANZA N. 280**

del 19/08/2025

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che in data **26.08.2025**, in occasione della proclamazione di Velletri "Città di Maria" si svolgerà una straordinaria processione di fedeli;

**Preso atto** delle modalità di svolgimento della manifestazione e in considerazione della prevedibile affluenza di cittadini che formeranno il corteo processionale che interesserà diverse strade e piazze del centro cittadino, per cui si renderà necessario interdire alla sosta ed al transito veicolare tutte le vie e le piazze coinvolte dalla manifestazione stessa;

**Tenuto conto** delle indicazioni operative emerse nella conferenza dei servizi del 18/08/2025;

**Visto** l'art. 5 comma 3; gli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo n. 285/1992;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**ORDINA**

- di istituire, a partire dalle ore **14.00** di martedì 26.08.2025 sino al termine della manifestazione previsto per le ore 23.00 circa, il **divieto di sosta con rimozione forzata** dei veicoli nelle seguenti vie e piazze della Città:

- Via Metabo (per consentire la sosta dei veicoli riservati ai disabili e dei mezzi di soccorso);
- Corso della Repubblica (tratto da Porta Napoletana fino all'intersezione con via M. Garibaldi);
- Piazza Caduti sul Lavoro;
- Via Fabio Filzi;
- Piazza Mazzini;
- Via Borgia, Via S. Pietro, Via del Gesù, Via Clemente Cardinali;
- Piazza Cesare Ottaviano Augusto;
- Via Mameli (parcheggi da riservare ai veicoli delle Autorità);
- Via del Comune (tratto compreso tra Via Collicello e P.zza C. O. Augusto);
- Via Andrea Velletrano (tratto da Via del Comune a Via C. Rosselli);
- Via Carlo Rosselli;
- Via Caduti XXII gennaio;
- Via A.Alfonsi, Piazza Cairoli;

- di istituire nelle citate strade, a decorrere dalle ore **17:00**, anche il **divieto di transito**.

**AVVERTE**

che nei confronti di eventuali trasgressori, fatte salve le più gravi responsabilità penali, si procederà mediante applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme legislative;

C\_L719 - - 1 - 2025-08-19 - 0050131



che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, o entro 120 giorni potrà presentare ricorso al Presidente della Repubblica.

**Il Comando di Polizia Locale**, è autorizzato a compiere tutte le modifiche riguardo la disciplina della circolazione veicolare che riterrà più opportune, per consentire il regolare svolgimento dell'evento di cui in premessa.

Apposita segnaletica stradale verticale mobile indicherà le prescrizioni di cui sopra.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del CdS sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.

**La presente viene inviata per competenza e/o opportuna conoscenza a:**

Commissariato P.S.;  
Staz. CC.;  
Vigili del Fuoco;  
Guardia di Finanza;  
ARES 118;

Schiaffini Tpl;  
Co.tra.L.;  
Velletri Servizi Spa;  
Volsca Ambiente Spa;

Ufficio Trasporti;  
Ufficio Ambiente;  
Ufficio Viabilità.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Maurizio Santarcangelo)

*c.l.*